



33638-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Elisabetta Rosi - Presidente -

Andrea Gentili

Vittorio Paziienza - Relatore -

Antonella Di Stasi

Emanuela Gai

Sent. n. sez. 1304

UP - 08/07/2022

R.G.N. 4291/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 28/10/2021 dal Tribunale di Termini Imerese
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. (omissis) che ha concluso
insistendo per l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/10/2021, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato
(omissis) non punibili, ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato loro ascritto di esercizio abusivo
dell'attività venatoria nella riserva naturale denominata E (omissis)
2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio
difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta configurabilità del reato.

Dopo essersi soffermato sull'interesse a ricorrere, il difensore osserva che il Tribunale aveva violato le disposizioni della legge regionale siciliana in forza delle quali, in assenza di tabellazione (circostanza confermata dall'operante escusso), l'area non poteva dirsi sottratta all'esercizio venatorio. Si richiama, al riguardo, un precedente giurisprudenziale relativo a caso analogo, in cui era stata evidenziata l'insufficienza della emanazione del decreto regionale istitutivo di una riserva naturale o di un'oasi di protezione, essendo necessaria anche la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, che rendano visibili i confini dell'area interessata. Si richiama altresì una pronuncia che aveva chiarito come non fosse in questione la possibilità per una legge regionale di escludere l'applicazione di sanzioni penali, ma la necessità di stabilire la portata della normativa regionale siciliana (avente competenza esclusiva) sulla istituzione ed operatività delle riserve naturali regionali. Il difensore evidenzia altresì che la mancanza di tabellazione non poteva dirsi surrogata, come ritenuto dal Tribunale travisando la prova dichiarativa, dalla presenza di cartelli risalenti ad oltre un ventennio prima e relativi ad una non più esistente oasi

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, ritenendo adeguatamente motivata la decisione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto provata la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, di trovarsi in un luogo in cui era sussistente il divieto di caccia.

4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ribadendo la necessità della tabellazione per la configurabilità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla quale questo Collegio intende dar seguito, «i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta» (Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017, Ciriello, Rv. 270681 - 01. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 49024 del 29/10/2019, Lo Verde).

Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando: la sussistenza del divieto di caccia nella zona in cui i ricorrenti, alle 23.15 del 25/10/2017, erano stati fermati (Riserva Naturale Bosco di Ficuzza), divieto risultante anche dal

calendario venatorio in atti; la presenza in zona di diversi cartelli con la dicitura "OASI DI PROTEZIONE E RIFUGIO DELLA FAUNA - DIVIETO DI CACCIA", uno dei quali posto proprio nel punto in cui i ricorrenti erano stati fermati (circostanza in cui apparivano spaventati); il tentativo, da parte de (omissis) (che sedeva sul sedile posteriore della Jeep), di nascondere al controllo la carabina (omissis) dotata del cannocchiale, posta fuori dalla custodia e pronta all'uso, di proprietà del (omissis) regolarmente denunciata); il rinvenimento, nella disponibilità di quest'ultimo, di complessive 7 cartucce oltre che del serbatoio della carabina; l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del (omissis) che aveva riferito di essersi recato nella stessa giornata a caccia e di aver perso in tale occasione il cane nella zona del lago (omissis). A proposito di tali dichiarazioni, infatti il Tribunale ha richiamato l'esito delle indagini svolte, evidenziando in particolare (oltre all'assenza di tracce della presenza di un cane sulla jeep, quali un guinzaglio o una gabbia) il fatto che il tesserino del (omissis) su cui si annotano le giornate di caccia recava una sola "smarcatura" relativa all'inizio di settembre, mentre nessuna denuncia di smarrimento era stata sporta dal (omissis) pur proprietario di due cani (cfr. la terza e la quarta pagina della sentenza).

3. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve ritenersi incensurabile il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale sia quanto all'essere i ricorrenti stati sorpresi "in evidente atteggiamento di caccia", sia quanto alla conoscenza, in capo a questi ultimi, del divieto venatorio attesa la presenza dei richiamati cartelli, uno dei quali posto proprio nel luogo in cui i tre erano stati fermati. In altri termini, le concrete risultanze acquisite hanno consentito al Tribunale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, di ritenere provata la sussistenza del reato anche quanto all'elemento soggettivo, e di ritenere quindi non decisivo, sulla scorta dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, il fatto che la c.d. "tabellazione" fosse stata realizzata solo in epoca successiva.

4. Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 8 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Vittorio Pazienza

Il Presidente

Elisabetta Rosi

